

SMS - Mobilità studenti ai fini di studio

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO
nell'ambito del Lifelong Learning Programme**

ACCORDO N. 2013/2014 _ 2013-1IT2-ERA02-53440

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II n° 39, 00186 Roma

in seguito denominato "**l'Istituto**", rappresentato da:

Prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore dell' Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

da una parte, e

[Sig./Sig.ra **nome e cognome**]

[**CODICE FISCALE**]

[**indirizzo per esteso**]

[**indirizzo di posta elettronica**]

in seguito denominato "**il Beneficiario**",

dall'altra,

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni e gli Allegati seguenti:

Allegato I **Learning Agreement concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**

Allegato II **Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS (a cura dell'Istituto Beneficiario sulla base dell'Allegato VI – Handbook per la gestione dei fondi di mobilità ERASMUS relativi all'anno accademico 2013/2014)**

Allegato III **Modello per la Relazione Individuale**

Allegato IV **Carta dello Studente ERASMUS**

che formano parte integrante di questo Accordo ("l'**Accordo**").

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione Europea al Beneficiario per intraprendere una mobilità ERASMUS ai fini di studio nell’ambito del Lifelong Learning Programme e, se del caso, per lo svolgimento di un corso EILC (Erasmus Intensive Language Course).
- 1.2 Il Beneficiario accetta il contributo e si impegna a portare a termine la mobilità (e il corso EILC, se del caso) come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità. **Con la sottoscrizione dell’Accordo il Beneficiario dichiara di non aver mai usufruito in precedenza, anche presso un altro Istituto di Istruzione Superiore – con o senza il contributo comunitario – dello status di studente ERASMUS per una mobilità ai fini di studio.**
- 1.3 Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto.

ARTICOLO 2 – DURATA

- 2.1 L’Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

- 2.2 La mobilità

inizierà il	
e si concluderà il	
per un totale di mesi	

presso

Denominazione dell’istituto ospitante	
Codice ERASMUS	
Paese	

Attività di durata inferiore a tre mesi, non corrispondenti ad un trimestre accademico, non sono ammissibili. Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo **1° giugno 2013 – 30 settembre 2014.**

- 2.3 Il Corso EILC¹

inizierà il	
e si concluderà il	
per un totale di settimane	

presso

Denominazione dell’Istituto organizzatore del corso EILC	
Codice ERASMUS	
Paese	
Livello	<input type="checkbox"/> I Iniziale o <input type="checkbox"/> II Intermedio

¹ Si ricorda che il corso deve obbligatoriamente svolgersi prima dell’inizio del periodo Erasmus (la frequenza di un corso EILC contemporaneamente al periodo Erasmus non è ammissibile).

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo dell’Unione Europea per il co-finanziamento della mobilità (incluso il corso **EILC**) è pari a Euro _____ ed è così ripartito:

Euro **500,00** per la partecipazione al corso EILC (indicare 0,00 oppure 500,00);

Euro _____ per lo svolgimento della mobilità (**indicare l’importo complessivo della borsa, tenendo presente che al momento è possibile garantire soltanto il co-finanziamento di un numero massimo di 7 mensilità**).

oppure:

in caso di mobilità senza contributo lo studente beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status ERASMUS.

3.2 In caso di assegnazione di un contributo comunitario per la mobilità, l’ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata ammissibile della mobilità espressa in mesi per il valore di una rata mensile di **Euro 230,00**. Il Beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità (Articolo 5).

3.3 In caso di assegnazione di un contributo comunitario per la partecipazione ad un corso EILC, il contributo finale sarà pari a Euro **500,00** a seguito della presentazione della prova della effettiva data di inizio e fine del corso di lingua (certificato di frequenza).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro ² _____, rappresentante l’80% dell’ammontare massimo del contributo (comprensivo del contributo EILC).

4.2 La documentazione finale sarà considerata la richiesta del beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. **L’Istituto avrà 30 giorni di tempo** per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere la richiesta di rimborso.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 30 giorni dal termine della mobilità il Beneficiario presenterà:

- la **Relazione Individuale** firmata, ove possibile (cfr. Allegato III);
- l’**attestato** rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero;
- una nota con i risultati conseguiti (**Transcript of Records**);
- l’**attestato di frequenza** rilasciato dall’Istituto organizzatore al termine del corso EILC, se del caso, debitamente firmato che certifichi le date di effettivo svolgimento del corso.

L’Istituto può chiedere al Beneficiario di trasmettere la Relazione Individuale tramite posta elettronica al seguente indirizzo: erasmus@uninettunouniversity.net.

La documentazione finale sarà considerata come la richiesta del Beneficiario per il pagamento dell’eventuale saldo del contributo, qualora l’importo dell’anticipo sia inferiore all’importo indicato

- ² 552 per il soggiorno di 3 mesi;
- 736 per il soggiorno di 4 mesi;
- 920 per il soggiorno di 5 mesi;
- 1104 per il soggiorno di 6 mesi;
- 1288 per il soggiorno di 7 mesi;

all’Articolo 3.1. L’Istituto avrà 30 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo, o emettere la richiesta di rimborso se dovuto.

ARTICOLO 6 – DATI BANCARI

I pagamenti saranno effettuati sul seguente conto corrente:

IBAN:

intestato / **cointestato** a

Nome _____ Cognome _____

Presso:

Banca:

Filiale _____

Città _____

Indirizzo _____

Località _____ CAP _____

Provincia _____ REGIONE _____

Digitized by srujanika@gmail.com

ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

Il contributo è disciplinato dai termini del presente contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in modo sussidiario, dalla legge italiana in merito ai contributi. Il Beneficiario, davanti al Tribunale competente nel rispetto della legge nazionale applicabile, può intraprendere azioni giudiziarie riguardanti decisioni prese dall'Istituto sull'applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione.

ARTICOLO 8 – RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di studio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (**Learning Agreement**). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituto ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia l'attestato di partecipazione che il **Transcript of Records** (Articolo 5).

L'Istituto garantirà al Beneficiario il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi preferibilmente tramite i crediti ECTS. Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico degli studi svolti all'estero (senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive), l'Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come parte integrante del suo corso di studi, le attività di apprendimento effettuate presso l'Istituto ospitante che siano conformi al piano di studi approvato nel Learning Agreement e certificate dal Transcript of Records.

Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di studio all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI EROGATI DA ALTRE FONTI

Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un'unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dalla Commissione Europea quali, ad esempio, LEONARDO DA VINCI, il VII Programma Quadro di RST o ERASMUS Mundus.

ARTICOLO 10– MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate **per iscritto**. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità (e l'EILC). Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Beneficiario risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, (ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza), questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità (e l'EILC). **Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.**

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Per l'Istituto

Il Beneficiario

nome/cognome/

nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data
